



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

557/PAS.10175(1)

Roma, 27 settembre 2013

OGGETTO: Regolamento UE n. 258 del 2012, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012, che attua l'art. 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e munizioni.

- Adozione del modulo di autorizzazione all'esportazione.

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	BOLZANO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	TRENTO
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	SEDE
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE	SEDE
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE	SEDE
ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE	SEDE
ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA	LORO SEDI

e, per conoscenza:

AL GABINETTO DEL MINISTRO	SEDE
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	SEDE
ALL'UFFICIO COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA	SEDE
AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	ROMA
AL MINISTERO DELLA DIFESA	ROMA
ALL'AGENZIA DELLE DOGANE	ROMA
AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA	PALERMO
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA	CAGLIARI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	TRIESTE
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO PER LA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA
AL DIPARTIMENTO DELLE INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA	ROMA
ALL'A. I. S. E.	ROMA
ALL'A. I. S. I.	ROMA
AL BANCO NAZIONALE DI PROVA	GARDONE VAL TROMPIA (BS)

In data 14 marzo 2012, è stato emanato il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 258, che attua la disciplina di cui in oggetto. L'adozione del Regolamento UE 258/2012 ha come proprio scopo quello di attuare e rendere vincolanti, in modo omogeneo per gli stati membri, i precetti dell'art. 10 del Protocollo delle Nazioni Unite riguardo alle esportazioni, le importazioni e i transiti di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, al di fuori del territorio doganale comunitario (Paesi terzi).

Il Regolamento, in virtù dell'art. 288 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e salvo, quando necessario, l'adozione di misure di attuazione ai sensi dell'art. 4 del Trattato dell'Unione Europea, è direttamente applicabile in tutto il territorio comunitario a far data dal 30 settembre 2013, per le esportazioni di armi da fuoco ad uso civile, loro parti e componenti e munizioni, con esclusione dei casi di cui all'art. 3 del Regolamento medesimo.

Al riguardo, con riserva di fornire, in tempi strettissimi, indicazioni che illustrino le principali innovazioni introdotte dalla norma comunitaria in esame, si rappresenta alle SS.LL. che, secondo quanto disposto dall'art. 4, punto 1 del Regolamento, a far data dal 30 settembre 2013, le autorizzazioni all'esportazione dovranno essere conformi al modulo figurante in Allegato II al Regolamento medesimo.

Si fornisce, pertanto, in allegato - anche d'intesa con l'Agenzia delle Dogane ed ai fini del corretto espletamento delle operazioni doganali di esportazione - il modulo per il rilascio della licenza di esportazione armi, loro parti e componenti essenziali e munizioni, corredato delle istruzioni per la relativa compilazione, che dovrà essere utilizzato, a partire dal 30 settembre p.v., quale documento unico ed in via esclusiva, sia per la presentazione delle istanze (previa compilazione delle parti di competenza da parte degli interessati) sia per il rilascio, da parte delle SS.LL., dell'autorizzazione all'esportazione.

Il modulo sarà anche disponibile, in versione compilabile elettronicamente, sul sito della Polizia di Stato, reperibile nella pagina *Per il cittadino - Armi*.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Inoltre, per ciò che concerne la possibilità di assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale per le istanze presentate in via telematica, si rimanda a quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. n. 642 del 1972, recante "Disciplina dell'imposta di bollo".

Si precisa, da ultimo, anche al fine di dover delineare una disciplina amministrativa transitoria, che, per le esportazioni dei suindicati materiali, autorizzate con provvedimenti rilasciati sino al 29 settembre 2013 compreso, continuerà a trovare applicazione, per la durata di 90 giorni decorrenti dalla data del relativo rilascio, la disciplina - anche doganale - previgente. Decorso tale termine, con riferimento agli eventuali, rimanenti quantitativi di materiali già autorizzati e non ancora esportati, gli interessati dovranno utilizzare il nuovo modulo, secondo le modalità sopra richiamate.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Marco Valentini

Marco Valentini

UNIONE EUROPEA		ESPORTAZIONE DI ARMI DA FUOCO [regolamento (UE) n. 258/2012]			
Tipo di autorizzazione Singola <input type="checkbox"/> Multipla <input type="checkbox"/> Globale <input type="checkbox"/>					
AUTORIZZAZIONE	1	1. Esportatore (se del caso, numero EORI) N.	2. Numero identificativo dell'autorizzazione ⁽¹⁾ :	3. Data di scadenza	
			4. Dettagli sul punto di contatto		
		5. Destinatario(i) (se del caso, numero EORI)	6. Autorità di rilascio		
		7. Agente(i)/rappresentante(i) (se diverso dall'esportatore) (se del caso, numero EORI) N.	8. Paese(i) d'esportazione	codice (2)	
			9. Paese(i) d'importazione e numero(i) della(e) autorizzazione(i) all'importazione	codice (2)	
		10. Destinatario(i) finale(i) (se conosciuto al momento della spedizione) (se del caso, numero EORI)	11. Paesi terzi di transito (se del caso)	codice (2)	
			12. Stato(i) membro(i) di previsto inserimento nella procedura di esportazione doganale	codice (2)	
		13. Descrizione degli articoli	14. Codice della nomenclatura del sistema armonizzato o della nomenclatura combinata (se del caso, otto caratteri)		
		13. bis. Marcatura	15. Valuta e valore	16. Quantità	
		17. Uso finale(i) (se del caso)	18. Data del contratto (se del caso)	19. Procedura doganale di esportazione	
		20. Informazioni aggiuntive richieste dalla normativa nazionale (da specificare sul modulo)			
		I dati concernenti la marcatura dovranno comprendere anche il Codice attribuito dal Banco Nazionale di Prova al termine della procedura di riconoscimento della qualità di arma comune da sparo ovvero il numero di iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi.			
		Da completare a cura dell'autorità di rilascio: <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Firma Visto </div> Autorità di rilascio: Luogo e data			

(1) Da completare a cura dell'autorità di rilascio.

(2) Cfr. regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10).

UNIONE EUROPEA

1 bis (1)	1. Esportatore	2. Numero identificativo	9. Paese di importazione e numero dell'autorizzazione all'importazione	
		5. Destinatario		
AUTORIZZAZIONE	13. 1. Descrizione degli articoli	14. Codice della merce (se del caso, otto caratteri)		
	13. bis. Marcatura	15. Valuta e valore	16. Quantità	
	13. 2. Descrizione degli articoli	14. Codice della merce (se del caso, otto caratteri)		
	13. bis. Marcatura	15. Valuta e valore	16. Quantità	
	13. 3. Descrizione degli articoli	14. Codice della merce (se del caso, otto caratteri)		
	13. bis. Marcatura	15. Valuta e valore	16. Quantità	
	13. 4. Descrizione degli articoli	14. Codice della merce (se del caso, otto caratteri)		
	13. bis. Marcatura	15. Valuta e valore	16. Quantità	
	13. 5. Descrizione degli articoli	14. Codice della merce (se del caso, otto caratteri)		
	13. bis. Marcatura	15. Valuta e valore	16. Quantità	
	13. 6. Descrizione degli articoli	14. Codice della merce (se del caso, otto caratteri)		
	13. bis. Marcatura	15. Valuta e valore	16. Quantità	
	13. 7. Descrizione degli articoli	14. Codice della merce (se del caso, otto caratteri)		
	13. bis. Marcatura	15. Valuta e valore	16. Quantità	

Nota: per ogni destinatario si compila un modulo separato in linea con il modello 1 bis. Nella parte 1 della colonna 22, indicare la quantità ancora disponibile, e nella parte 2 della colonna 22 indicare la quantità detratta nella presente occasione.

(1) Per ogni destinatario si compila un modulo separato.

21. Quantità netta/valore (massa netta/altra unità con indicazione dell'unità)		23. In lettere per la quantità/il valore detratti	24. Documento doganale (tipo e numero) o estratto (n.) e data di detrazione	25. Stato membro, nome e firma, timbro di detrazione
22. In cifre				
1				
2				
1				
2				
1				
2				
1				
2				
1				
2				
1				
2				

Istruzioni per la compilazione del modulo 1 per l'autorizzazione all'esportazione

a) Parti da compilare a cura dell'esportatore

L'esportatore deve barrare la casella corrispondente al "tipo di autorizzazione" richiesta, ovvero *singola*, *multipla* o *globale*.

1 – Esportatore

Riportare il nome, il cognome ed il relativo il codice fiscale (codice E.O.R.I. - Economic Operator Registration and Identification), ovvero la denominazione della ditta esportatrice, della sede, della ragione sociale e del numero di partita IVA (Codice E.O.R.I.).

5 – Destinatario

Indicare il nome e il cognome e, se del caso, il codice E.O.R.I., nonché ogni altra informazione utile per la sua individuazione, ovvero la denominazione della ditta importatrice, la sede, la ragione sociale e ogni altro utile elemento identificativo della ditta importatrice previsto nello Stato di destinazione, nonché, se del caso, il codice E.O.R.I..

7 – Agente(i)/Rappresentante(i)

Indicare il nome, il cognome ed il relativo codice fiscale (codice E.O.R.I.) di colui che presenta istanza per l'autorizzazione all'esportazione in nome e per conto dell'Esportatore (di cui al punto 1) per la quale opera in forza di licenza di pubblica sicurezza.

8 – Paese(i) d'esportazione

Riportare l'indicazione "Italia", considerato che tale campo deve riferirsi allo Stato membro che concede l'autorizzazione all'esportazione ed in cui l'esportatore è stabilito. Per le indicazioni sul Codice, occorre riferirsi ai codici "ISO 3166" usati nelle dichiarazioni doganali per indicare i Paesi.¹

9 – Paese(i) d'importazione e numero(i) della(e) autorizzazione(i) all'importazione

Indicare lo Stato o gli Stati destinatari delle armi ed il numero (di protocollo o altro) presente nel certificato o autorizzazione all'importazione rilasciata dalle competenti Autorità dello Stato(i) destinatario medesimo. Per le indicazioni sul Codice, occorre riferirsi ai codici "ISO 3166" usati nelle dichiarazioni doganali per indicare i Paesi.

10 - Destinatario(i) finale(i)

Se conosciuto al momento della spedizione, indicare il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita del destinatario finale delle armi, ovvero la denominazione della ditta, della sede, della ragione sociale e di ogni altro utile elemento identificativo previsto nello Stato(i) di destinazione, nonché (se del caso), il numero E.O.R.I..

¹ Tali codici sono riportati nella circolare n. 45/D del 2006, relativa alle "Istruzioni nazionali per la stampa, l'uso e la compilazione dei formulari per le dichiarazioni doganali", consultabile sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane al link "Normativa".

11 – Paesi terzi di transito

Indicare gli eventuali Paesi di transito delle merci. Per le indicazioni sul Codice, occorre riferirsi ai codici “ISO 3166” usati nelle dichiarazioni doganali per indicare i Paesi.

12 – Stato(i) membro(i) di previsto inserimento nella procedura di esportazione doganale

Indicare lo Stato(i) membro(i) nel quale saranno espletate le procedure doganali per l’esportazione, sia nel caso in cui esso coincida con lo Stato che rilascia l’autorizzazione all’esportazione (indicato al punto 8), sia che non coincida, poiché le merci si trovano in uno o più Stati membri diversi da quest’ultimo (cfr. art. 4, c. 3, Regolamento UE 258/2012). Per le indicazioni sul Codice, occorre riferirsi ai codici “ISO 3166” usati nelle dichiarazioni doganali per indicare i Paesi.

13 – Descrizione degli articoli

Riportare i dettagli che consentono l’identificazione delle armi da fuoco (tipo, marchio e modello, calibro, eventuale numero di iscrizione al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo) loro parti, e componenti essenziali e munizioni. Ove tale campo non consenta la completa descrizione degli articoli (ad. es. in presenza di diversi tipi o modelli di armi oggetto dell’esportazione) dovrà essere utilizzato uno o più *moduli 1-bis*.

13 bis – Marcatura

Indicare, al più tardi entro la spedizione, i dati identificativi concernenti la marcatura di ogni articolo destinato all’esportazione. Nel caso si tratti di un numero di armi o, comunque, di articoli che non consentono il diretto inserimento in tale campo 13 bis, l’interessato dovrà fornire un allegato al modulo di esportazione, riportando, nel campo medesimo, il richiamo “vedasi allegato”.

14 – Codice della nomenclatura del sistema armonizzato o della nomenclatura combinata

Riportare, se del caso, il codice delle merci, secondo quanto indicato all’Allegato I (*Elenco delle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni*) al Regolamento UE 258/2012.

15 – Valuta e Valore

Indicare il valore in complessivo in Euro delle merci destinate all’esportazione.

16 - Quantità

Indicare la quantità numerica delle merci destinate all’esportazione.

17 – Uso finale

Inserire ogni utile informazione sull’uso finale delle merci, se conosciuta.

18 – Data del contratto

Inserire la data di rilascio della licenza di polizia per l’esportazione dei materiali.

19 – Procedura doganale di esportazione

Inserire il codice EX (che individua l’operazione di esportazione).

20 – Informazioni aggiuntive richieste dalla normativa nazionale

b) Parti da compilare a cura dell'Autorità di Pubblica Sicurezza

2 – Numero identificativo dell'autorizzazione

Indicare la sigla della provincia ove ha sede l'Autorità di P.S: che rilascia la licenza, nonché la lettera P se trattasi di Prefettura-U.T.G. o la lettera Q se trattasi di Questura (Es. RM/Q); riportare, inoltre, la data di rilascio della licenza di esportazione (che dovrà coincidere con la data riportata nella parte relativa al "gruppo firma", in calce al modulo) ed il relativo numero di protocollo.

3 – Data di scadenza

Indicare la data di scadenza della licenza di esportazione medesima.

4 – Dettagli sul punto di contatto

Riportare la denominazione dell'Ufficio che, in seno all'Autorità di P.S. competente, è competente alla ricezione delle istanze di esportazione armi e/o munizioni ed alla trattazione dei connessi procedimenti amministrativi, anche indicando il relativo indirizzo mail di posta elettronica ed almeno un recapito telefonico.

6 – Autorità di rilascio

Riportare "Prefetto di (provincia)" o "Questore di (provincia)".

c) Parti di competenza degli uffici doganali

21 – Quantità netta/valore (massa netta/altra unità con indicazione dell'unità)

22 – In cifre

23 – In lettere per la quantità/il valore detratti

24 – Documento doganale (tipo e numero) o estratto (n.) e data di detrazione

25 – Stato membro, nome e firma, timbro di detrazione